

De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA (testo vigente)

ALL. 1)

Aggiornamento alla GU 02/01/2001

100. COMUNI E PROVINCE

A) Disposizioni fondamentali e di carattere generale

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1).

Articolo 136

Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

ALL. 2)

De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA
Aggiornamento alla G.U. 02/01/2001

L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

¶

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 25.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. **Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico (7/d).**
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

(7/d) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340.

ALL. 3)

**Emendamento non accolto alla L. 24 novembre 2000, n. 340 recante:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"**

Art. 13 bis

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

L'art. 16 della L. 15.5.1997 n. 127 è così sostituito:

1. I Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico Nazionale, le medesime funzioni loro attribuite dai rispettivi ordinamenti anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche sia dello Stato che delle Aziende Statali e dei Concessionari dei Pubblici servizi, secondo gli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che esercitano attività giurisdizionali, di difesa e di sicurezza pubblica, nonché nei confronti degli Enti Locali che non abbiano nominato il proprio difensore civico.
2. Le Regioni e le Province Autonome, che non hanno istituito il Difensore Civico vi provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto anche dei principi desumibili dal presente articolo.
3. Al Difensore Civico delle Regioni, delle Province Autonome, delle Province e delle Città Metropolitane può essere rivolta istanza affinché su atti amministrativi suscettibili di impugnazione giurisdizionale eserciti un'azione di mediazione o, su consenso delle parti, un giudizio secondo equità, anche al fine di ridurre il contenzioso presso gli organi giurisdizionali.
4. Nel caso di cui al comma 3 l'istanza deve essere presentata dal soggetto interessato, ad uno dei Difensori Civici di cui al comma precedente, prima che sia decorso il termine previsto per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto.
5. L'Ufficio del Difensore Civico provvede alla immediata comunicazione dell'istanza all'Amministrazione che ha emanato l'atto, nonché agli altri soggetti individuabili sulla base dell'atto impugnato e nei confronti dei quali l'atto produce effetti vantaggiosi o pregiudizievoli, e convoca il rappresentante dell'Amministrazione cui è imputato l'atto e i soggetti interessati al fine di promuovere una soluzione consensuale della controversia. L'eventuale accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è verbalizzato dal Difensore Civico ed è immediatamente esecutivo.
6. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo la presentazione di una istanza al Difensore Civico sospende il decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento dinanzi al Difensore Civico e, comunque, per un termine massimo di tre mesi.
7. In caso di pluralità di persone interessate, i rapporti tra i ricorsi giurisdizionali e l'istanza al Difensore Civico di cui al presente articolo è disciplinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Gli interessati hanno comunque facoltà di rivolgersi al Difensore Civico, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

ALL.4)

IL DIFENSORE CIVICO NEGLI STATUTI DELLE NUOVE REGIONI

Proposte del coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con queste proposte, offerte alla riflessione di tutti coloro che avranno parte nella definizione dei nuovi statuti regionali, il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano intende dare il proprio specifico contributo all'impulso riformatore che caratterizza sul piano regionale l'attuale fase di modernizzazione della Repubblica delle autonomie.

1. Premessa: un contributo specifico dai difensori civici

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano svolge sin dalla sua costituzione (1995) una costante funzione di stimolo nei confronti delle diverse sedi istituzionali a favore dell'affermazione, dello sviluppo e del consolidamento della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica.

Tale azione si è espressa con particolare impegno in occasione dei lavori della commissione parlamentare per le riforme costituzionali (radicamento costituzionale dell'istituto del difensore civico) e nel corso dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di difesa civica (AC n. 619).

Sui due suddetti temi il coordinamento ha altresì svolto un'azione di sensibilizzazione rivolta sia alle singole Regioni, sia alle loro espressioni interregionali.

Il frutto più significativo di questa opera è stata l'approvazione dell'art. 16 della l. n. 127/1997 che ha esteso alle amministrazioni periferiche dello stato, in attesa dell'istituzione del difensore civico nazionale, la competenza d'intervento dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'avvio della settima legislatura nelle Regioni a statuto ordinario assume particolare rilevanza per il futuro dell'istituto del difensore civico.

La revisione degli statuti voluta dall'art. 123 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 dà infatti l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di un rinnovato radicamento statutario di questo moderno istituto di tutela dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino.

Il coordinamento e ciascun difensore civico regionale sono impegnati perciò a svolgere in questa fase non solo una funzione di indicazione e orientamento come in passato, ma sono disponibili ad essere coinvolti, come protagonisti della difesa civica regionale, nella messa a punto delle disposizioni statutarie in materia.

Ai Consigli regionali si offre così l'opportunità di avvalersi dell'esperienza di esercizio della funzione per ottimizzarne la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario.

Le proposte del coordinamento hanno come formali destinatarie le Regioni a statuto ordinario alle quali si rivolge l'art. 123 Cost. E' tuttavia auspicabile un effetto riflesso sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome di Trento e Bolzano con beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale.

2. Un'occasione straordinaria: nuovi statuti per nuove Regioni

Al di là delle innovazioni recate dal nuovo art. 123 Cost. nell'iter di approvazione degli statuti, l'occasione è straordinaria in quanto le precedenti disposizioni dell'art. 123 Cost. prevedevano che "lo statuto ... stabilisce le **norme relative all'organizzazione interna della Regione**", mentre le nuove prevedono che "lo statuto ... determina la **forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento**".

Con l'espressione "forma di governo" (espressione che entra per la prima volta nella costituzione) si circoscrive un oggetto delimitato, che può forse offrire spunti per un'autonoma analisi rispetto all'altro oggetto, "i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". Questa autonomia dei due oggetti è tuttavia relativa.

Si deve considerare infatti che l'espressione "forma di governo" obbliga non solo a definire i rapporti tra gli "organi di governo" in senso stretto - intesi cioè come "esecutivo" (Giunta) e come Presidente della Giunta - e l'altro organo regionale di rilievo costituzionale (il Consiglio), ma obbliga anche a disciplinare i rapporti

di tutti questi con il "sistema esterno", sia istituzionale (quello cioè costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia comunitario (quello cioè costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive, quale che sia la loro valenza considerata: economica, sociale, culturale, ecc ...).

Proprio in questo ultimo ambito di interrelazioni, quello delle interrelazioni tra "sistema interno" e sistema esterno (istituzionale e comunitario), si individua uno spazio nel quale fondare le ragioni di una presenza dell'istituto del difensore civico nello statuto.

Il difensore civico si configura così nella sua natura propria di istituto che dà effettività e certezza all'esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni del "sistema Regione" e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

L'ampliamento degli spazi di autodeterminazione regionale nel qualificare l'istituto del difensore civico che risulta da questo approccio è evidente. Ed ha rilevanza sia nel qualificare l'esercizio dei diritti della persona e la loro effettività, sia nel qualificare in senso compiutamente democratico il profilo e le performances delle istituzioni rappresentative e delle relative strutture.

3. Le norme statutarie sul difensore civico sono necessarie

Alcune Regioni sin dal loro sorgere colsero l'opportunità di dare un radicamento statutario all'istituto del difensore civico. I tre decenni ormai trascorsi da quella stagione suggeriscono tuttavia l'utilità di una riflessione aggiornata, che tenga cioè conto dell'evoluzione nel frattempo verificatasi in sede di analisi scientifica, di dibattito istituzionale, di definizione legislativa (statale e regionale), nel nostro e negli altri Paesi.

La qualificazione delle norme statutarie sul difensore civico come **norme necessarie** deriva sia dalla **natura** dell'istituto sia dal **fine** che le norme statutarie si propongono.

Superata nel nostro Paese la fase fondativa dell'istituto, l'esperienza maturata consente di connotarlo in termini di **funzione necessaria** in quanto la funzione che il difensore civico assolve non è assolta e non può essere assolta da altro organo (**esclusività della funzione**). Dalla specificità della missione deriva infatti la necessità dell'istituto.

Il difensore civico è un istituto necessario perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

Non nel dialogo società-politica, perché nel rapporto società-politica il cittadino

è inevitabilmente indotto a qualificarsi come "parte" (politica) anche per soddisfare esigenze che ha diritto di soddisfare non facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società-burocrazia, perché nel rapporto società-burocrazia il cittadino è generalmente più debole del suo interlocutore sotto il profilo tecnico (conoscenza e maneggio delle norme, delle procedure, dei meccanismi) e perché qualsivoglia apparato è tendenzialmente più forte rispetto al singolo individuo.

Non nel dialogo società-sistema giudiziario, perché le risposte della sede giurisdizionale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati amministrativi, quando cioè le decisioni si sono ormai configurate in atti e provvedimenti, mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Il difensore civico così inteso è un meccanismo necessario anche perché la sua azione favorisce la crescita della qualità democratica del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Infatti, ponendosi con competenza a fianco della parte più debole, il difensore civico contribuisce a restituire centralità sostanziale alla persona e al cittadino quando sono interlocutori del sistema istituzionale.

Anche il fine che si propongono le norme statutarie induce a qualificarle come norme necessarie. Il loro fine infatti è quello di favorire il consolidamento di un'accezione dell'istituto tendenzialmente univoca, almeno a livello regionale, in concomitanza con la nuova consistenza istituzionale che le Regioni assumono nell'assetto costituzionale della Repubblica attraverso l'attuazione della legge costituzionale n. 1/1999.

4. I contenuti delle norme statutarie in materia di difensore civico

Le disposizioni statutarie sul difensore civico devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

L'essenzialità obbliga a delimitare la materia trattata in sede statutaria circoscrivendola esclusivamente agli elementi necessari.

L'istituto deve essere comunque tratteggiato nello statuto per gli aspetti connotativi delle sue proprietà tipiche; che lo caratterizzano cioè, distinguendolo.

Le norme statutarie, proprio per la loro essenzialità e per il loro scopo di tipizzazione, non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione dell'istituto, e tuttavia devono orientare ciò che non è determinato direttamente dalle norme statutarie stesse.

Alla luce di tali criteri possono essere enucleati i seguenti contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria,

sostanziano le disposizioni statutarie sul difensore civico:

- a) va affermata l'istituzione del difensore civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;*
- b) il difensore civico è Ufficio (istituto) indipendente;*
- c) il difensore civico è designato dal Consiglio regionale e allo stesso riferisce;*
- d) il difensore civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;*
- e) destinatari degli interventi del difensore civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate dal difensore civico e a rimuoverne le cause.*

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire la finalizzazione che l'enunciato normativo ordinario dovrà statuire per detti contenuti.

Essi sono:

fi i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

5. La collocazione delle norme in materia di difensore civico nei nuovi statuti

Per individuare la corretta collocazione delle norme sul difensore civico nel testo dai nuovi statuti occorre rifarsi alle considerazioni di merito già svolte.

Gli statuti regionali originari sono ricchi di affermazioni generali e di principio sui diritti della persona e del cittadino.

Nei trent'anni trascorsi dalla loro formulazione si sono tuttavia evoluti fenomeni di grande rilevanza che hanno arricchito la dinamica sociale e istituzionale di aspetti nuovi (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico-privato, integrazione europea, riforme amministrative, ecc.). Tutto ciò stimola le istituzioni a dare più espresso rilievo alla tutela da un lato dei diritti umani, dall'altro lato alla tutela dei diritti delle persone quando si rapportano agli apparati pubblici.

In coerenza con l'ineludibile criterio di accompagnare sempre le affermazioni di principio con l'istituzione e la messa in esercizio degli strumenti che le trasformano in realtà effettuale, gli statuti regionali devono collocare le norme

in materia di difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione". L'inserimento del difensore civico in uno di questi contesti indurrebbe infatti a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ritiene che l'accoglimento di queste proposte, in coerenza con gli orientamenti in materia di difesa civica consolidatisi nelle sedi internazionali e negli organismi europei, ponga la difesa civica nelle nuove Regioni come parte essenziale di un ordinamento improntato alla effettività della buona amministrazione, che realizza il principio di sussidiarietà e promuove le autonomie locali.

Milano, 29 settembre 2000

IPOTESI DI NORMA STATUTARIA SULLA DIFESA CIVICA

1. E' istituito il difensore civico regionale preposto alla tutela dei diritti e degli interessi della persona nei confronti delle pubbliche amministrazioni secondo criteri e procedure non giurisdizionali anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e alla imparzialità nell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico è Ufficio indipendente nominato dal Consiglio regionale, a cui riferisce.
3. Il difensore civico agisce secondo criteri di autonomia ed interviene – su domanda o di propria iniziativa – affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio alle irregolarità, iniquità e disfunzioni accertate e ne rimuovano le cause.
4. La legge disciplina i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico, per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

Milano, 29 settembre 2000

ALL. 5)

Proposta di L.R. "Modifiche e integrazioni alla L.R. 20 ottobre 1995 n. 126
"Istituzione del Difensore civico"

Art. 1

Alla L.R. 20 ottobre 1995, n. 126, come modificata dalle LL.RR. n. 64/96 e n. 45/98, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni :

- Dopo l'art. 2 aggiungere i seguenti:

omissis

"Art. 2 ter (Riesame delle richieste di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il Difensore civico provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 24 novembre 2000 n. 340, al riesame delle richieste di accesso ai documenti amministrativi nei confronti della Regione e degli enti da essa dipendenti, delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, che operino a livello regionale.

2. Ove la richiesta di riesame investa l'esercizio di funzioni proprie di un ente locale, la competenza al riesame di cui al comma 1 si intende riferita al Difensore civico locale, ove istituito.

3. In assenza di difensore civico locale, o in caso di funzioni attribuite o delegate dalla Regione all'ente locale, la competenza stessa è demandata al difensore civico regionale.

4. La richiesta di riesame deve essere fatta recapitare, a pena di decadenza, alla Sede centrale - o ad una delle Sedi decentrate dell'Ufficio del Difensore civico - a mezzo di raccomandata a.r., o può essere consegnata a mano alle predette Sedi entro 30 giorni dal termine in cui si

sia formato il rifiuto, espresso o tacito, o sia stato disposto il differimento dell'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Fa fede il timbro di arrivo della raccomandata o la ricevuta di deposito rilasciata dall'Ufficio, in caso di consegna.

5. Il Difensore civico si pronuncia sulla richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il Difensore civico abbia disposto un'istruttoria, il predetto termine decorre dalla data fissata per gli adempimenti istruttori.

6. Qualora il Difensore civico ritenga legittimo il diniego o il differimento dell'accesso, lo comunica all'interessato con lettera raccomandata a.r. , ai fini della decorrenza del termine per l'eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90. Ove invece ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell'accesso, il Difensore civico lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana un provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso si intende consentito.

Dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso l'Ufficio del Difensore civico dà notizia al ricorrente.

- Dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 5 bis (controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali)

1. Ove non sia diversamente disposto dalla legge, il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali è esercitato dal Difensore civico regionale ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

2. Per gli atti di cui al comma 1 soggetti al controllo preventivo di legittimità, l'organo regionale di controllo provvede a diffidare l'ente inadempiente a compiere l'atto obbligatorio per legge entro un termine di regola non inferiore a trenta giorni. Trascorso infruttuosamente detto

termine, l'organo di controllo comunica al Difensore civico l'inadempienza, ai fini della nomina di un commissario ad acta.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, la nomina del commissario ad acta si intende attribuita all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 141, comma 2 D. Lgs. n. 267/2000;

4. Per gli atti non soggetti a controllo, la diffida è effettuata direttamente dal Difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Per atti obbligatori per legge si intendono quelli che l'ente è tenuto ad adottare entro termini espressamente stabiliti da norme legislative, statutarie o da regolamenti statali o regionali.

6. Per l'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 28 della L.R. n. 24/93 e successive modifiche".

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche - ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 267/2000 - ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

ALL. 6)

ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI IN ABRUZZO
(al 31.03.2001)

- Dr. Giovanni Masciocchi – Comune di Sulmona (in convenzione con la Regione ex art. 1 L.R. 45/98)
- Avv. Domenico Martinelli - Comune di Carsoli (Aq)
- Prof. Giuseppe Di Tommaso – Comune di Vittorito (Aq)
- Avv. Stefano Minto – Comune di Pescara
- Dott. Gaetano Marzuoli - Comune di Montesilvano (Pe)
- Avv. Antonello De Rosa – Comune di Cepagatti (Pe)
- Dott.ssa. Maria Pia Tarò – Comune di S. Omero (Te)
- Prof. Antonio Di Cesare – Comune di Ortona (Ch)
- Avv. Antonio Belfiglio – Comunità' Montana della Maielletta – Pennapiedimonte (Ch)

NB. Il presente elenco tiene conto dei nominativi dei difensori civici comunicati a questo Ufficio

**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE ABRUZZO
SEDI**

Difensore civico: Dr. Giovanni Masciocchi

Sede centrale:

L'Aquila - Consiglio regionale – Via Iacobucci, 4 – tel. 0862/644802

Sedi decentrate:

Pescara – Via Bovio, 425 (Sede collegamento Consiglio regionale) – tel. 085/7671-4711986

Chieti (c/o Centro servizi culturali) – Piazza S. Pio X n. 59 - Chieti Scalo - tel 0871/561049

Teramo (c/o Sezione provinciale Co.re.Co) – Via Ponte S. Giovanni, 3 – tel 0861/245343-240382

Sulmona (c/o Palazzo Comunale) – Via Mazzara, 20 – tel. 0864/242286

Numero verde: 800 238180